

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 aprile 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2013, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R in materia forestale (Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)". (13R00167) Pag. 1

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1° febbraio 2013, n. 4.

Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno. (13R00141) Pag. 4

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 gennaio 2013, n. 02/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 1-bis, lettera b), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) concernente le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti. (13R00111) . Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 81.

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. - Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006. (13R00127) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 82.

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).(1) (13R00128). Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 83.

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. - Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012. (13R00129) Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 84.

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione) in attuazione del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, e del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012. (13R00130). Pag. 19



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 85.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). (13R00131) *Pag.* 20

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. (13R00181) *Pag.* 24

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 18.

Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche. (13R00189) *Pag.* 24

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 gennaio 2013, n. 2.

Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato. (13R00136) *Pag.* 28

LEGGE 9 gennaio 2013, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti. (13R00137) *Pag.* 29



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2013, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R in materia forestale (Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).”.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 3 Suppl. del 25 febbraio 2013 al n. 8 del 21 febbraio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visto il regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-5364 del 21 febbraio 2013;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R), la parola: «, deperienti» è soppressa.

2. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, è soppresso.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 7 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

1. L'art. 7 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette).

1. Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali conformi alle misure di conservazione di cui all'art. 30 e riguardanti superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'art. 4. In tutti gli altri casi si applicano i commi 2 e 3.

2. Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:

a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):

1) gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale non richiedono ulteriore procedura di valutazione di incidenza e sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'art. 4;

2) gli interventi selvicolturali non previsti dagli strumenti di pianificazione forestale sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'art. 5 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;

b) in presenza di strumenti di pianificazione forestale non sottoposti a procedura di valutazione di incidenza:

1) gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'art. 30 sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'art. 4;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'art. 5 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;

c) in assenza di strumenti di pianificazione forestale:

1) gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'art. 30 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4, 5 o 6;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4, 5 o 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza.

3. Gli interventi in boschi localizzati in aree protette non facenti parte della Rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:

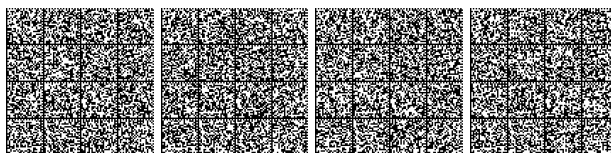
a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale, gli interventi selvicolturali previsti dagli stessi sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'art. 4, quelli non previsti sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'art. 5;

b) in assenza di strumenti di pianificazione forestale:

1) gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'art. 30 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4, 5 o 6;

2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alla richiesta di autorizzazione corredata da progetto di cui all'art. 6.

4. Preventivamente alla comunicazione semplice di cui all'art. 4, gli enti di gestione delle aree protette o i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, hanno la facoltà di provvedere, ove richiesto dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, alla contrassegnatura delle piante, nonché alla definizione delle vie di esbosco.



5. Per gli interventi soggetti alla comunicazione con relazione tecnica di cui all'art. 5 o alla richiesta di autorizzazione corredata da progetto di cui all'art. 6, gli enti di gestione dell'area protetta, i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, emana eventuali pareri o prescrizioni che comunica alla struttura regionale competente in materia forestale, unitamente al giudizio di incidenza, ove previsto. I pareri, le prescrizioni ed il giudizio concorrono alla formulazione dei provvedimenti in merito all'esecuzione degli interventi.

6. Gli strumenti di pianificazione con valenza forestale specifici delle aree protette vigenti e le relative procedure restano in vigore fino alla loro scadenza o revisione. I relativi interventi selvicolturali sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 a cura dell'ente di gestione dell'area protetta.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

1. Al comma 1 dell'art. 15 del regolamento 20 settembre 2011, n. 8/R, le parole: «Il taglio di piante e le potature finalizzate alla manutenzione della fruizione», sono sostituite dalle seguenti: «Le potature e il taglio di singole piante finalizzate al mantenimento della fruibilità».

Art. 4.

Modifiche all'art. 18 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

1. Alla lettera f) del comma 5 dell'art. 18 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, la parola: «,deperienti» è soppressa.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 19 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 19 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, le parole: «robinia e» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

1. Al comma 3 dell'art. 25 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, le parole: «Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatorio il rilascio di matricine. È d'obbligo il rilascio di eventuali altre specie nobili presenti.» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'art. 27 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

1. Il comma 5 dell'art. 27 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, è soppresso.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 30 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

1. L'art. 30 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. (Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della rete Natura 2000).

1. Per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della rete Natura 2000 gli strumenti di pianificazione con valenza forestale definiscono, sulla base di specifici motivi di tutela, le norme particolari per la conservazione della biodiversità.

2. Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1 o di misure di conservazione più dettagliate per i diversi habitat e specie forestali di interesse comunitario, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, le misure di conservazione per la tutela della biodiversità sono così definite:

a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;

b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;

c) nei robinieti l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari e la copertura minima da rilasciare è elevata al 25 per cento;

d) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione per le categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;

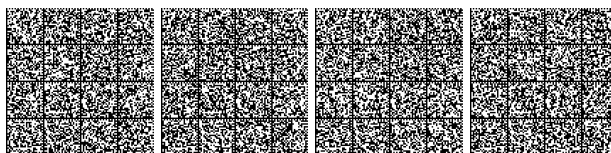
e) non è ammesso il trattamento a tagli successivi uniformi;

f) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati nel rispetto del presente comma per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;

g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1 maggio al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio, fermo restando quanto stabilito al comma 3, lettera b), numero 2);

h) in tutti i tipi d'intervento sono rilasciati all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

i) in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;



l) in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;

m) in tutti i tipi di intervento sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;

n) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti.

3. Nei siti della rete Natura 2000, fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1 o di misure di conservazione più dettagliate:

a) non sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari operati a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario (Tabella 1 dell'Allegato A) per qualunque superficie e gli altri interventi selvicolturali di cui al comma 2, di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, che interessano tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario (Tabella 1 dell'Allegato A);

b) sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza:

1) gli interventi selvicolturali che interessano habitat di interesse comunitario prioritario diversi da quelli di cui alla lettera a);

2) gli interventi forestali all'interno delle garzaie e nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi;

3) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'art. 39, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;

4) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'art. 41, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare, esclusi quelli previsti dai piani d'intervento straordinari di cui all'art. 17, comma 2 della legge regionale n. 4/2009;

5) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;

6) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;

7) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario.

4. In caso di omissione della valutazione di incidenza ove prevista, i lavori sono sospesi a cura degli organi di vigilanza fino al completamento della procedura.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 31 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

1. Al comma 1 dell'art. 31 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, le parole: «A decorrere dal 1° giugno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° giugno 2015».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 35 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

1. L'art. 35 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, è sostituito dal seguente:

«Art. 35.

Boschi da seme

1. Nei boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 4/2009, per migliorare la produzione e la raccolta di materiale forestale di propagazione, sono consentiti, previa comunicazione semplice di cui all'art. 4, i seguenti interventi:

a) contenimento del sottobosco in prossimità dei portaseme identificati;

b) potatura e capitozzatura di singole piante identificate come portaseme.

2. Gli interventi selvicolturali previsti dai PFA che recepiscono perimetrazione dei popolamenti da seme e specifiche norme di gestione per i boschi da seme, ovvero PFA conformi all'art. 23, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/2009, sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'art. 4.

3. In assenza di specifici PFA di cui al comma 2:

a) gli interventi selvicolturali riguardanti superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'art. 4, preservando tutti i portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni;

b) gli interventi selvicolturali riguardanti superfici superiori a 0,5 ettari che preservano tutti i portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4, 5 o 6;

c) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) richiedono l'autorizzazione con progetto d'intervento di cui all'art. 6.

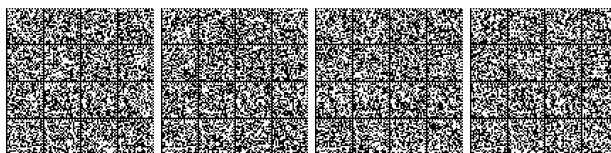
4. Negli interventi selvicolturali che richiedono le procedure di cui agli articoli 5 e 6, i soggetti arborei individuati come portaseme sono contrassegnati in modo indelebile.»

Art. 11.

Inserimento dell'art. 37-bis nel regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R

1. Dopo l'art. 37 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, è inserito il seguente: «Art. 37-bis. (Interventi di manutenzione idraulica).

1. Al di fuori dei siti della rete Natura 2000, nelle zone comprese nella fascia A del PAI per i corsi d'acqua per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua individuati come demaniali sulle mappe catastali, nonché



nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria, la realizzazione degli interventi di manutenzione autorizzati dall'autorità idraulica competente è soggetta unicamente alle disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa dell'assetto idrogeologico.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è consentita la ceduzione senza rilascio di matricine.

3. Gli interventi di cui al presente articolo eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione Piemonte con l'impiego degli operai forestali e da altri enti pubblici non sono soggetti a comunicazione semplice.».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 55 del regolamento regionale
20 settembre 2011, n. 8/R*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 55 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, dopo la parola: «matricine», sono aggiunte le seguenti: «purchè non si configuri un taglio raso».

Art. 13.

*Modifiche all'art. 56 del regolamento regionale
20 settembre 2011, n. 8/R*

1. Al comma 4 dell'art. 56 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, le parole: «robinie o», sono soppresse.

Art. 14.

*Modifiche agli allegati F, H e I del regolamento
regionale 20 settembre 2011, n. 8/R*

1. L'allegato F) del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R è modificato come segue:

a) al quarto capoverso le parole: «L'art. 36», sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 31»;

b) il sesto capoverso è sostituito dal seguente: «Dal 1° giugno 2015 gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie superiore a 5000 m2 devono essere realizzati da operatori economici dotati di maestranze in possesso di adeguata idoneità professionale».

2. All'allegato H) del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, al sesto capoverso le parole: «dall'art. 10», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 9».

3. All'allegato I) del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, alla lettera e) le parole: «dall'art. 10», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 9».

Art. 15.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 21 febbraio 2013

COTA

13R00167

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° febbraio 2013, n. 4.

Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige. 6/I-II del 5 febbraio 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 14 gennaio 2013 n. 31

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'applicazione dell'imposta comunale di soggiorno in attuazione dell'art. 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, recante «Finanziamento in materia di turismo», di seguito denominata legge provinciale.

2. L'imposta comunale di soggiorno si applica in tutti i comuni della provincia di Bolzano.

Art. 2.

Titolare dell'imposta

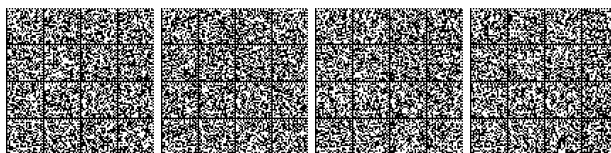
1. È titolare dell'imposta il comune nel quale è ubicato l'esercizio ricettivo di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale nel quale avviene il pernottamento.

Art. 3.

Potestà regolamentare dei comuni

1. I comuni disciplinano con regolamento:

- la misura dell'imposta comunale di soggiorno;
- le modalità di trasmissione dei dati necessari;
- le modalità di versamento dell'imposta;



d) il procedimento di controllo del rispetto dei criteri di qualità, come da accordo tra l'amministrazione provinciale ed il Consorzio dei comuni.

Art. 4.

Soggetti passivi

1. L'imposta comunale di soggiorno è dovuta dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale, situati nel territorio della provincia di Bolzano.

2. L'imposta comunale di soggiorno è dovuta per ogni persona e per ogni notte di soggiorno al gestore dell'esercizio ricettivo.

Art. 5.

Sostituti di imposta

1. Sono sostituti d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, i gestori degli esercizi ricettivi di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale, i quali sono tenuti a:

- a) riscuotere l'imposta comunale di soggiorno dai soggetti passivi;
- b) presentare le dichiarazioni richieste dai comuni;
- c) riversare al comune competente le somme riscosse.

Art. 6.

Devoluzione del gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta è devoluto alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici di cui all'art. 1, comma 4 della legge provinciale a condizione che essi rispettino i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge provinciale l'imposta comunale di soggiorno è destinata nella misura minima dell'80% alle associazioni turistiche, mentre la quota restante può essere attribuita, da riservare al marketing di destinazione, ai consorzi turistici.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'imposta di cui all'art. 8, comma 2, sono assegnate interamente alle associazioni turistiche.

4. Le associazioni turistiche sono quelle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell'elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché le aziende di cura, soggiorno e turismo, e le aziende di soggiorno e turismo esistenti.

5. I consorzi turistici sono quelle organizzazioni turistiche multizonali iscritte nell'elenco dei consorzi turistici ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33.

Art. 7.

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;

b) il personale degli esercizi ricettivi e le persone per le quali non vige l'obbligo di dichiarazione dei pernottamenti;

c) le persone che pernottano per frequentare corsi previsti da programmi di studio di scuole pubbliche ed equiparate.

Art. 8.

Determinazione dell'imposta comunale di soggiorno

1. L'imposta comunale di soggiorno è determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale per ogni pernottamento nella misura di:

a) € 1,30 per gli esercizi ricettivi di cui all'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle «superior» e cinque stelle;

b) € 1,00 per gli esercizi ricettivi di cui all'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle «superior»;

c) € 0,70 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.

2. Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l'imposta comunale di soggiorno in via generale o per particolari progetti – previo parere dell'associazione turistica territorialmente competente – per gli esercizi ricettivi di cui all'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, fino alla misura massima complessiva di € 2,00. L'aumento avviene per tutte o anche solo per singole categorie di esercizi ricettivi di cui all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 e viene arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. L'aumento per tutte le categorie di esercizi ricettivi deve avvenire proporzionalmente.

3. L'aumento dell'imposta va deliberato entro il 30 giugno e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Art. 9.

Obbligo di dichiarazione

1. Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese il sostituto d'imposta comunica al comune il numero dei pernottamenti e i casi di esenzione relativi al mese precedente.

Art. 10.

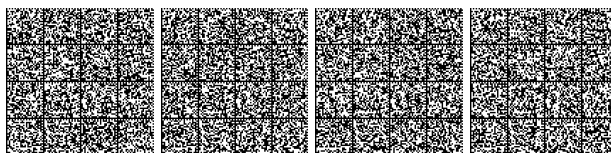
Termine di versamento

1. L'imposta comunale di soggiorno è determinata nella misura di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento ed è corrisposta l'ultimo giorno di permanenza del soggetto passivo nell'esercizio ricettivo.

Art. 11.

Termine di riversamento

1. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 9, i sostituti d'imposta riversano al comune competente le somme riscosse nel mese precedente.



2. Se l'importo da versare è inferiore ad € 200,00, il versamento può essere rinviato alle scadenze successive. In ogni caso, l'importo dovuto deve essere versato al più tardi entro l'ultima scadenza dell'anno corrente.

3. Entro cinque giorni successivi alla scadenza del versamento delle somme da parte degli esercizi ricettivi, il comune provvede a riversare gli importi incassati all'associazione turistica ed al consorzio turistico, a condizione che questi ultimi abbiano osservato i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 12.

Controlli

1. Il comune è competente per il procedimento di controllo del rispetto dei criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Se un'associazione turistica o un consorzio turistico opera sul territorio di più comuni, per il procedimento di controllo è competente il comune nel quale detta organizzazione ha la sua sede principale.

3. Se gli utenti dei servizi delle associazioni turistiche e dei consorzi turistici non presentano contestazioni in forma scritta presso il comune competente per il controllo e se non vengono accertate irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a condizione che le suindicate organizzazioni abbiano depositato in via telematica presso i comuni competenti e presso la Ripartizione provinciale competente in materia di turismo la seguente documentazione:

a) entro novembre di ogni anno, il programma strategico quadriennale e il programma di attività annuale;

b) entro novembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo;

c) entro giugno di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno finanziario precedente, una relazione sull'attività e il rendiconto sull'impiego delle entrate pubbliche.

4. La ripartizione provinciale competente in materia di turismo e tutti i comuni competenti possono effettuare in ogni momento controlli sul corretto impiego dei fondi pubblici e sul rispetto dei criteri di qualità.

5. La ripartizione provinciale competente in materia di turismo effettua annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle associazioni turistiche e dei consorzi turistici esistenti al 1° gennaio, verificando se le attività indicate nella relazione di attività e finanziate con fondi pubblici negli ultimi due anni sono regolarmente documentate.

6. Eventuali irregolarità sono segnalate ai comuni, che possono decurtare le assegnazioni dei fondi derivanti dall'imposta comunale di soggiorno.

Art. 13.

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta comunale di soggiorno, deve essere richiesto dai gestori degli esercizi ricettivi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. In caso di imposta comunale di soggiorno versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato anche mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle scadenze successive.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 10,00, mentre è consentita la compensazione.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° febbraio 2013

DURNWALDER

13R00141

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 gennaio 2013, n. 02/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 1-bis, lettera b), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) concernente le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 gennaio 2013 n. 4)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive);

Visto in particolare l'art. 2, comma 1 bis, lettera b), della citata legge regionale n. 35/1986, come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche), in base al quale con regolamento regionale sono definite le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti;

Ritenuto necessario definire, in esecuzione del citato art. 2, comma 1-bis, lettera b) della legge regionale 35/1986, le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 2302 che ha approvato, in via definitiva, il «Regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 1-bis, lettera b), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) concernente le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 1-bis, lettera b), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) concernente le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 1-bis, lettera b), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) concernente le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 1-bis, lettera b), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), definisce le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti.

Art. 2.

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e l'istanza di autorizzazione alle relative varianti, sono presentate al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, nonché ai Comuni territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1986.

2. Le istanze di cui al comma 1 sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo e secondo il modello allegato A al presente regolamento, sottoscritto nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestante:

a) le generalità e la sede del soggetto istante;

b) la classificazione negli strumenti di pianificazione comunale vigenti dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

c) la localizzazione dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

d) gli estremi catastali dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

e) la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

f) la tipologia di materiale oggetto di coltivazione, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.);

g) la quantità annuale e totale di materiale da estrarre;

h) la durata dell'attività di cava, come definita dall'art. 1, comma 1-bis della legge regionale n. 35/1986;

i) l'impegno a stipulare la convenzione di cui all'art. 13 della legge regionale n. 35/1986 con i Comuni territorialmente interessati.

3. Le istanze di cui al comma 1 sono corredate da:

a) progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale o delle relative varianti;

b) fino all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), l'attestazione di non contrarianza del progetto con le previsioni degli strumenti di pianificazione del Comune territorialmente interessato;

c) dalla data di approvazione del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, l'attestazione di conformità del progetto alle previsioni del PRAE stesso;

d) titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva, di cui all'art. 11, comma 1-ter della legge regionale n. 35/1986, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al titolo giuridico comprovante la disponibilità delle particelle catastali oggetto dell'istanza, da redigersi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello allegato B al presente regolamento;

e) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con cui il soggetto istante si impegna a mantenere la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva per la durata di esecuzione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale, ai sensi dell'art. 11, comma 1-ter della legge regionale n. 35/1986.

Art. 3.

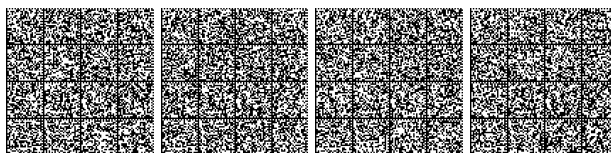
Documentazione relativa alle varianti di progetto

1. Fatta salva la documentazione presentata ai sensi dell'art. 2, comma 3, l'istanza di autorizzazione alla variante di progetto è corredata dalla documentazione progettuale della relativa variante.

Art. 4.

Progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale

1. Il progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale o delle relative varianti è conforme alle prescrizioni stabilite con il provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale o di procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione medesima e con l'eventuale provvedimento di valutazione di incidenza.



2. Il progetto è redatto da professionista abilitato e datato e sottoscritto dal soggetto istante e dai tecnici che lo hanno predisposto.

3. Il progetto è presentato su supporto cartaceo, nonché su supporto informatico sia in formato standard ISO 32000 (pdf) sia in formato vettoriale georiferito compatibile con gli standard informatici dell'Ammministrazione regionale, utilizzando la proiezione Gauss-Boaga.

4. Il progetto è corredato da un elenco numerato degli elaborati grafici e delle relazioni.

5. Il progetto è costituito dalla relazione generale di cui all'art. 5, dalla relazione sulle caratteristiche ambientali di cui all'art. 6, nonché dalla documentazione di progetto di cui all'art. 7.

6. Le planimetrie di coltivazione e di risistemazione ambientale sono redatte in scala non inferiore a 1:1000 e le sezioni di progetto sono redatte nella medesima scala adottata per le planimetrie.

Art. 5.

Relazione generale

1. La relazione generale contiene:

a) i dati generali relativi all'attività di cava, alla relativa localizzazione ed agli eventuali impianti di primo trattamento ubicati all'interno dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

b) gli estremi catastali dei terreni e l'estratto autentico di mappa catastale riportante l'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

c) la tipologia del materiale da estrarre, le caratteristiche mineralogiche, tecniche e merceologiche dello stesso, i relativi utilizzi e la destinazione commerciale;

d) la durata dell'attività di scavo e di risistemazione ambientale;

e) l'indicazione della quantità, sia totale che suddivisa per eventuali lotti, del materiale da estrarre;

f) la corografia di inquadramento dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva in scala 1:25.000 e relativa localizzazione su carta tecnica regionale numerica in scala 1:5.000. Nelle carte sono evidenziati i manufatti e le opere esistenti all'interno dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva nonché in prossimità del perimetro esterno della stessa quali, a titolo esemplificativo, strade a uso pubblico, ferrovie, sostegni di elettrodotti, edifici pubblici e privati;

g) la documentazione fotografica, con l'indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

Art. 6.

Relazione sulle caratteristiche ambientali

1. La relazione e la correlata cartografia descrivono le caratteristiche ambientali e del sottosuolo, considerando un congruo intorno al perimetro dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva.

2. La relazione e la correlata cartografia di cui al comma 1, specificano:

a) per la parte relativa ai vincoli territoriali:

1) i vincoli al libero utilizzo dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva quali, a titolo esemplificativo, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a tutela paesaggistica, riserve naturali regionali, prati stabili;

2) le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti con riferimento all'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

3) la carta dei vincoli su Carta Tecnica Regionale numerica in scala 1:5.000;

4) l'estratto della zonizzazione dello strumento di pianificazione comunale vigente;

b) per la parte relativa agli aspetti geologici:

1) la litostratigrafia superficiale e del sottosuolo con rappresentazione cartografica in scala 1:500;

2) l'andamento delle geometrie delle unità litologiche nel sottosuolo;

3) l'assetto tettonico e le caratteristiche macrostrutturali e mesostrutturali;

4) le sezioni litostratigrafiche o ricostruzioni tridimensionali del sottosuolo;

c) per la parte relativa agli aspetti geomorfologici:

1) i lineamenti geomorfologici con la descrizione generale dell'assetto morfologico;

2) le morfologie degli elementi di vulnerabilità quali, a titolo esemplificativo, le aree calanchive, le aree in erosione, le aree franose, le aree esondabili, le doline e le grotte;

d) per la parte relativa agli aspetti geotecnici e geomeccanici:

1) le caratteristiche fisico-meccaniche del giacimento e del materiale di copertura;

2) la caratterizzazione geotecnica dei terreni e geomeccanica delle rocce e la definizione del modello geotecnico del sottosuolo nonché le relative indagini in situ o in laboratorio, laddove necessarie;

3) la descrizione e l'interpretazione dei risultati delle indagini geognostiche;

4) i risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate, dei fronti e dei cumuli nonché la valutazione dei rischi durante la fase di scavo e a risistemazione ambientale ultimata;

e) per la parte relativa agli aspetti idrogeologici:

1) l'assetto idrologico ed idrogeologico dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

2) l'andamento e la direzione della falda freatica, qualora presente, con rilevazioni sulla profondità minima e massima storiche raggiunte, come risultanti dai pozzi piezometrici ubicati in prossimità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

3) l'andamento e la direzione delle falde artesiane, qualora presenti, con l'indicazione degli andamenti e dei deflussi di quelle più superficiali;

4) i pozzi, le sorgenti, il regime idraulico dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva, le principali linee di deflusso delle acque superficiali naturali e artificiali nonché le aree soggette a fenomeni di esondazione con i relativi tempi di ritorno;

5) la carta idrogeologica in scala 1: 5.000;

f) per la parte relativa alla sintesi delle pericolosità geologiche:

1) i pericoli di natura idrogeologica quali, a titolo esemplificativo, frane, esondazioni, sprofondamenti, valanghe;

2) la vulnerabilità delle falde;

3) la pericolosità sismica;

4) la presenza di doline e grotte;

5) le aree intensamente fratturate o cataclastiche;

6) le aree depresse;

g) per la parte relativa all'uso del suolo, alla pedologia e alla vegetazione:

1) gli usi del suolo nell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

2) gli aspetti climatici e gli andamenti pluviometrici;

3) gli aspetti vegetazionali, con l'indicazione della vegetazione attualmente presente e di quella potenziale;

4) gli aspetti faunistici;

5) gli aspetti pedologici supportati da analisi chimico-fisiche del suolo con particolare riferimento al tipo e alla quantità di nutrienti;

6) la carta dell'uso del suolo, in scala non inferiore a 1:5.000;

7) la carta della vegetazione in scala non inferiore a 1:5.000.



Art. 7.

Documentazione di progetto

1. La documentazione di progetto è costituita da:

a) relazione di progetto di scavo riportante:

1) l'individuazione della risorsa mineraria;

2) la descrizione del metodo e delle operazioni di scavo, le superfici interessate e i volumi di scavo;

3) l'eventuale suddivisione in lotti del progetto dell'attività estrattiva di durata superiore a cinque anni; la tempistica di scavo e di risistemazione ambientale, le superfici interessate e i volumi di scavo, relativi al singolo lotto;

4) il sistema di raccolta e di deflusso delle acque meteoriche;

5) le modalità di realizzazione delle opere finalizzate a limitare l'impatto dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente;

6) gli schemi e i calcoli delle eventuali opere di sostegno artificiale;

7) i risultati delle verifiche delle condizioni di sicurezza effettuate in relazione alle opere e ai manufatti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f);

b) cartografia recante:

1) la planimetria, le sezioni e il libretto delle misure, relativi al rilievo topografico dello stato di fatto dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

2) le planimetrie e le sezioni di progetto riportanti le quote assolute sul livello medio mare, con l'indicazione dei capisaldi;

3) la planimetria generale illustrante la progressione annuale di massima degli scavi e della risistemazione ambientale, con l'indicazione delle superfici e dei volumi interessati;

4) le sezioni di progetto, in numero adeguato a descrivere l'attività estrattiva e tracciate ortogonalmente ai fronti di scavo, devono indicare:

4.1) i limiti dell'intervento;

4.2) i profili di scavo;

4.3) gli eventuali manufatti e opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f);

4.4) le relative quote assolute sul livello medio mare;

c) piano di gestione dei rifiuti di estrazione, previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE), relativo alle tipologie di materiali estratti nell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva e finalizzati alla risistemazione ambientale, corredati dalle analisi chimiche degli stessi e da una planimetria riportante i punti di prelievo e l'ubicazione degli eventuali depositi e cumuli; il piano deve, inoltre, indicare la tipologia e la quantità dell'eventuale materiale proveniente dall'esterno destinato alla risistemazione ambientale;

d) relazione di progetto di risistemazione ambientale riportante:

1) la destinazione finale dell'area interessata dall'attività estrattiva;

2) i volumi di materiale necessari per la risistemazione ambientale e le relative modalità di reperimento;

3) le modalità di conservazione del terreno di scotico, in funzione del mantenimento della fertilità;

4) le operazioni per il ripristino della fertilità del suolo;

5) le modalità di esecuzione delle lavorazioni agronomiche del suolo;

6) le opere di difesa del suolo dall'erosione;

7) i criteri di scelta delle specie vegetali;

8) le modalità di esecuzione delle opere a verde, tra le quali, a titolo esemplificativo, i criteri e i parametri per la formazione di tappeti erbosi, dei rimboschimenti, delle barriere vegetali e delle opere di ingegneria naturalistica;

9) il programma di conservazione e di manutenzione delle opere di risistemazione ambientale, della durata minima di due anni;

10) l'indicazione del quantitativo totale del materiale di copertura e di scarto cava, necessari;

11) il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi, articolati per le categorie di opere di risistemazione ambientale compresa la rimozione degli eventuali manufatti e opere, presenti nell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;

12) la planimetria e le sezioni dell'avanzamento della risistemazione ambientale alla fine della durata di ogni lotto;

13) le vedute prospettiche o il modello tridimensionale prima e dopo la realizzazione dell'attività estrattiva, laddove necessari;

14) le sezioni tipo in scala adeguata.

Art. 8.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche della modulistica allegata al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

Art. 9.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10.

Norma transitoria

1. I procedimenti in materia di attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa previgente.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

13R00111



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 81.

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria.
- Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis);**Capo I***MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SANITARIA****Art. 1.**

*Misure di contenimento della spesa per il personale
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale*

1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e, in particolare, procedono all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall'art. 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010"), nonché dall'art. 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 73, della legge 191/2009, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.

2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per l'anno 2013, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

4. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse, sia per l'anno 2004, sia per l'anno 2013, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2.

*Misure di contenimento della spesa inerente i contratti
ed accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie dai
soggetti accreditati*

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 122, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), le aziende sanitarie procedono alla rinegoziazione dei contratti e dei singoli accordi, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l'assistenza ospedaliera, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di pervenire ad una ulteriore riduzione dell'importo fino al 7 per cento.

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 15, comma 14, del decreto-legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, le aziende sanitarie procedono alla rinegoziazione dei contratti e dei singoli accordi, per l'acquisto di prestazioni sanitarie dai soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di pervenire ad una ulteriore riduzione dell'importo fino al 9 per cento.

3. Per quanto attiene ai contratti e agli accordi di cui al comma 2, la Giunta regionale formula, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indirizzi alle aziende sanitarie per la definizione di un nuovo rapporto di collaborazione con i soggetti privati accreditati, al fine di garantire una maggiore appropriatezza, accessibilità e sostenibilità economica dei servizi.



Art. 3.

Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici

1. Fermi restando i principi di cui all'art. 14 della legge regionale 65/2010 e all'art. 124 della legge regionale 66/2011, tenuto conto delle ulteriori misure adottate di razionalizzazione del settore sia a livello locale che nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'obiettivo di contenimento della spesa per l'anno 2013 per i farmaci e i dispositivi medici.

Art. 4.

Misure di razionalizzazione della rete ospedaliera

1. Lo standard dei posti letto ospedalieri per acuti a carico del servizio sanitario regionale, comprensivo della riabilitazione e della lungodegenza, è determinato nella misura di 3,15 posti letto per mille abitanti, assumendo come obiettivo di riferimento un tasso di ospedalizzazione tendenziale pari a centoventi ricoveri annui per mille abitanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si procede a una contestuale riorganizzazione dell'offerta dei servizi territoriali alternativi al ricovero ospedaliero.

3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale assume come obiettivo per la razionalizzazione della rete ospedaliera lo standard di cui al comma 1, e formula indirizzi alle aziende sanitarie per la pianificazione aziendale attuativa, in conformità a quanto previsto al comma 2, ponendo particolare attenzione ai presidi ospedalieri insulari, montani e a quelli con particolari caratteristiche geografiche e demografiche.

Art. 5.

Misure di razionalizzazione del sistema di emergenza urgenza territoriale

1. Le centrali operative territoriali, di cui all'art. 76-ter, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), sono organizzate a livello di area vasta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro l'anno 2013, le aziende sanitarie locali, tramite accordi di area vasta, procedono al superamento dei bacini di utenza delle attuali centrali operative 118 di livello aziendale, individuando, in ciascuna area vasta, la centrale operativa unica 118 fra quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito degli accordi di area vasta previsti al comma 2, si procede alla rivisitazione del sistema territoriale di emergenza urgenza, privilegiando una maggiore flessibilità organizzativa ed operativa del servizio, mediante l'utilizzo di mezzi di soccorso diversificati ed integrabili.

4. La riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza di cui al comma 3, prevede, in particolare, i seguenti interventi:

a) razionalizzazione della rete dei punti di emergenza sanitaria territoriale presidiati da personale medico ed utilizzo di tale personale nell'ambito del dipartimento di emergenza urgenza;

b) implementazione delle automediche, quali risposte territoriali in grado di sostituire più postazioni di emergenza sanitaria territoriale medicalizzate;

c) implementazione della rete delle ambulanze infermieristiche sul territorio;

d) implementazione della rete di ambulanze abilitate alla defibrillazione precoce sul territorio;

e) avvio del processo di riassetto dei punti di emergenza sanitaria territoriale;

f) attivazione di un sistema regionale di monitoraggio dell'attività, senza costi aggiuntivi, in termini di sicurezza, di appropriatezza, di volumi di attività e di efficacia.

5. Gli interventi di cui al comma 4, tengono conto della popolazione residente, delle caratteristiche territoriali, con indici di correzione per le aree montane ed insulari, della distanza chilometrica dai presidi ospedalieri, della viabilità e dei tempi di percorrenza a prescindere dai confini provinciali e regionali.

Art. 6.

Quote di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie. Attività di controllo e recupero in caso di omesso pagamento

1. Le aziende sanitarie effettuano i controlli sul corretto pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie e procedono al recupero delle somme indebitamente non corrisposte secondo modalità e procedure uniformi, definite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le spese amministrative del procedimento di riscossione, determinate nella misura fissa di euro 5,00, sono poste a carico del debitore.

3. Le aziende sanitarie, nell'ambito della propria competenza, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 316-ter, comma 2, del codice penale, osservando le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 7.

Prestazioni sanitarie specialistiche e diagnostico - strumentali. Disdetta della prenotazione

1. Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste di attesa da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, l'assistito che ha prenotato una prestazione specialistica o diagnostico-strumentale e, non possa o non intenda presentarsi nel giorno e nell'ora fissati, è tenuto a disdire la prenotazione almeno quarantotto ore prima della data fissata.



2. L'assistito, anche se esente, che non si presenta alla data ed all'ora prenotata ed omette di effettuare la disdetta nei termini indicati al comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa, pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione stabilita per la prestazione sanitaria prenotata e non usufruita. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2, è applicata ai sensi della legge regionale 81/2000.

4. La Regione promuove un'adeguata informazione sulle disposizioni previste dal presente articolo.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2009, N. 51 (NORME IN MATERIA DI QUALITÀ E SICUREZZA DELLE STRUTTURE SANITARIE: PROCEDURE E REQUISITI AUTORIZZATIVI DI ESERCIZIO E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO)

Art. 8.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale 51/2009

1. Dopo il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è inserito il seguente:

«3-bis. L'indennità di carica di cui al comma 3, non è dovuta ai membri del gruppo di valutazione che siano dipendenti della Regione, degli enti del Servizio sanitario regionale e dei dipendenti delle università che svolgono funzione assistenziale nel Servizio sanitario regionale.».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 42 della legge regionale 51/2009 è inserito il seguente:

«8-bis. L'indennità di presenza di cui al comma 8, non è dovuta ai membri del gruppo di valutazione che sono dipendenti della Regione, degli enti del Servizio sanitario regionale e dei dipendenti delle università che svolgono funzione assistenziale nel Servizio sanitario regionale.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale 51/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale 51/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, nelle more dell'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, la Giunta regionale provvede a definire le modalità della verifica di compatibilità di cui all'art. 2, applicando il criterio della distanza minima da qualsiasi struttura di medicina trasfusionale non inferiore a dieci chilometri.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 67 della legge regionale 40/2005

1. L'art. 67 della legge regionale 40/2005 è così sostituito:

«Art. 67 (*Dipartimento della prevenzione*). — 1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il dipartimento della prevenzione è la struttura preposta alla tutela della salute collettiva; il dipartimento, mediante azioni volte ad individuare e prevenire i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro, anche attraverso attività di sorveglianza epidemiologica, persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e miglioramento della qualità degli stili di vita.

2. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle seguenti unità funzionali, a valenza aziendale:

- a) igiene pubblica e della nutrizione;
- b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) medicina dello sport.

3. Il direttore del dipartimento della prevenzione è nominato dal direttore generale su proposta del direttore sanitario. Il direttore del dipartimento negozia con la direzione aziendale il budget complessivo del dipartimento della prevenzione e coadiuva la direzione aziendale nella programmazione delle attività per quanto di propria competenza, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

a) promuove lo sviluppo di progetti di collaborazione in ambito regionale con i dipartimenti delle altre aziende, con la finalità di creare una rete regionale delle attività di prevenzione;

b) promuove la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori e quelli di comunicazione istituzionale;

c) concorre per quanto di competenza alla definizione dei programmi di educazione alla salute;

d) individua strumenti specifici per il controllo di gestione e per la verifica della qualità delle prestazioni in coerenza con quelli generali definiti dalla direzione aziendale;

e) coordina le attività al fine di assicurare che ogni struttura operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee sul territorio dell'azienda;

f) assicura l'attuazione uniforme sul territorio aziendale degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale;

g) garantisce forme coordinate di raccordo con le strutture territoriali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e con le strutture territoriali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.



4. Il responsabile di unità funzionale partecipa al comitato direttivo di cui al comma 5, coadiuvando, per quanto di propria competenza, il direttore di dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni; assicura l'attuazione degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale per l'ambito di competenza, è responsabile dell'applicazione delle prescrizioni normative di livello regionale, nazionale e internazionale; assicura altresì l'omogeneità sul territorio aziendale delle attività di propria competenza, attraverso la predisposizione di appositi protocolli operativi.

5. Presso il centro direzionale è costituito un comitato direttivo del dipartimento che assiste la direzione aziendale nella funzione di pianificazione strategica; il comitato direttivo è presieduto dal direttore del dipartimento ed è costituito dai responsabili delle unità funzionali; allo scopo di garantire il contributo delle varie professionalità presenti nel dipartimento il direttore generale, su proposta del direttore del dipartimento, individua ulteriori componenti del comitato direttivo di dipartimento. Nelle aziende unità sanitarie locali ove è presente un centro regionale specialistico di laboratorio appartenente alla struttura unica regionale dei laboratori di sanità pubblica, il direttore del centro laboratoristico fa parte del comitato direttivo del dipartimento di prevenzione.

6. La Giunta regionale, attraverso la competente Direzione generale, assicura il coordinamento e l'indirizzo delle attività di prevenzione svolte dai dipartimenti di prevenzione, promuovendo la qualità, l'omogeneità e lo sviluppo a rete dei servizi di prevenzione collettiva, anche attraverso l'elaborazione di piani di rilevanza interaziendale e regionale, e favorendo la partecipazione ed il confronto con le parti sociali sugli atti di programmazione e di valutazione dell'attività dei dipartimenti.

7. È istituito presso la competente Direzione generale della Giunta regionale un comitato tecnico, nominato dal direttore generale della medesima direzione e presieduto dal responsabile della competente struttura della Direzione generale regionale. Al comitato tecnico partecipano i direttori dei dipartimenti della prevenzione delle aziende unità sanitarie locali ed i responsabili dei pertinenti settori della Direzione generale regionale e il direttore della struttura regionale unica dei laboratori di sanità pubblica. Il comitato tecnico supporta la Giunta regionale per le attività di cui al comma 6.

8. I dipartimenti della prevenzione possono svolgere in forma associata talune prestazioni, secondo le modalità definite dai comitati di area vasta, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7. In particolare ai dipartimenti, eventualmente su scala sovraziendale, viene ricondotta la funzione di sorveglianza epidemiologica.

9. Il piano sanitario e sociale integrato regionale promuove la sperimentazione di modelli organizzativi sovrazieldali su obiettivi specifici.

10. Le attività di carattere analitico inerenti la prevenzione collettiva sono svolte dalla struttura organizzativa denominata "laboratorio unico regionale di sanità pubblica" che si articola per sede unica o sede di area vasta.

11. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica esercita tutte le funzioni amministrative e gestionali relative alle attività dei laboratori. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto, criteri e modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali nonché per l'assegnazione del personale al laboratorio unico regionale di sanità pubblica.

12. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica si raccorda funzionalmente con le strutture di laboratorio dell'ARPAT e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, costituendo una rete integrata regionale dei laboratori per lo svolgimento di attività tendenzialmente esclusive tra i vari laboratori per l'intero territorio regionale.

13. La Giunta Regionale definisce le modalità operative della rete, anche attraverso specifici accordi con i soggetti che ne fanno parte.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 101 della legge regionale 40/2005

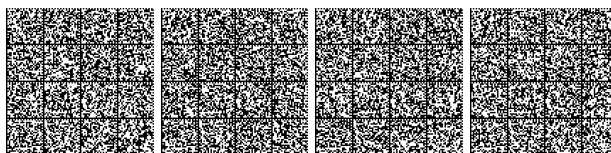
1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 101 della legge regionale 40/2005 è inserito il seguente:

«1-ter. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") nonché in conformità alla legge regionale 38/2007, disciplina con regolamento l'esercizio dell'attività contrattuale degli ESTAV quali centrali di committenza del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra gli ESTAV e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività amministrative connesse alle funzioni tecniche trasferite e l'ottimale impiego delle risorse nell'ambito del sistema sanitario regionale;

b) funzioni di competenza del responsabile unico del procedimento e del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei contratti, anche per le finalità di cui alla lettera a);

c) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all'art. 8 della legge regionale 38/2007.»



Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 121
della legge regionale 40/2005*

1. L'art. 121 della legge regionale 40/2005 è così sostituito:

«Art. 121 (*Bilancio preventivo economico annuale*). —

1. Il bilancio preventivo economico annuale disaggrega la proiezione economica del bilancio pluriennale in relazione alle funzioni ed ai servizi da svolgere, all'articolazione organizzativa dell'azienda sanitaria o ai progetti indicati dal piano attuativo, in modo da evidenziare gli specifici apporti alla formazione delle singole poste previste dal bilancio pluriennale per il primo esercizio del periodo considerato.

2. Il bilancio preventivo economico annuale mette in separata evidenza i servizi socio-assistenziali ed è predisposto in conformità allo schema previsto dalla normativa statale vigente in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria. La Giunta regionale può integrare lo schema di bilancio preventivo economico annuale impartendo ulteriori e più dettagliate indicazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è composto:

- a) dal conto economico preventivo;
- b) da un piano di flussi di cassa mensilizzati;

c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in coerenza con il piano pluriennale degli investimenti di cui all'art. 120.

4. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato:

a) dal conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modello CE) previsto a livello nazionale;

b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione;

c) da una relazione del direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali;

d) dalla relazione del collegio sindacale.

5. Le aziende sanitarie possono contrarre obbligazioni giuridiche, nel corso dell'esercizio, nel limite complessivo di tutti i costi relativi alle stesse iscritti nel bilancio preventivo economico annuale.

6. Il superamento del limite di cui al comma 5, può avvenire nel corso dell'esercizio solo nel caso siano preventivamente accertati maggiori ricavi provenienti da risorse nazionali o regionali aggiuntive e comunque nei limiti degli stessi, ovvero a condizione che sussista copertura in maggiori ricavi da iscrivere nel bilancio di esercizio dell'azienda e che sia fornita congrua motivazione in sede di monitoraggio sull'andamento economico della gestione aziendale, di cui all'art. 121-bis.

7. Il direttore generale può utilizzare risorse correnti per la realizzazione di investimenti nel limite tassativo previsto nel piano annuale degli investimenti di cui al comma 3, lettera c).

8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui ai commi 5, 6, e 7, costituisce elemento negativo ai fini della valutazione del direttore generale ai sensi dell'art. 37, comma 7-bis, e può costituire grave motivo ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992, valutabile ai fini della decadenza del direttore stesso.».

Art. 13.

*Inserimento dell'art. 121-bis
nella legge regionale 40/2005*

1. Dopo l'art. 121 della legge regionale 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 121-bis (*Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali*). — 1. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo del Sistema sanitario regionale, la Regione effettua trimestralmente, attraverso i modelli CE regolarmente inviati dalle aziende tramite il sistema informativo regionale, il monitoraggio sull'andamento delle gestioni aziendali nel corso dell'esercizio e sul rispetto dei vincoli di cui all'art. 121, commi 5, 6 e 7.».

Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 123
della legge regionale 40/2005*

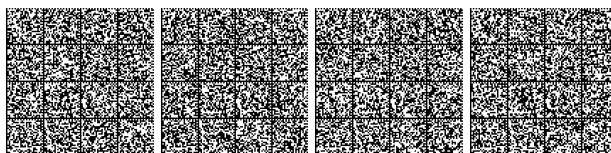
1. L'art. 123 della legge regionale 40/2005 è così sostituito:

«Art. 123 (*Procedimento di adozione degli atti di bilancio*). — 1. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, entro il 15 novembre, adotta il bilancio pluriennale unitariamente al bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale ed alla conferenza aziendale dei sindaci; la conferenza aziendale dei sindaci, nei venti giorni successivi, rimette le proprie osservazioni alla Giunta regionale; la Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.

2. Il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, entro il 15 novembre di ogni anno, adotta il bilancio pluriennale unitariamente al bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, alla Giunta regionale con allegata la relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre di ogni anno; la Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.

3. Entro il 15 aprile di ogni anno, i direttori generali delle aziende sanitarie adottano il bilancio di esercizio e lo trasmettono, con allegata la relazione del collegio sindacale, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 maggio; nel caso delle aziende unità sanitarie locali, il bilancio è trasmesso anche alla conferenza aziendale dei sindaci che rimette, nei successivi venti giorni, le relative osservazioni alla Giunta regionale.

4. I bilanci di cui ai commi 1, 2 e 3, sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.



5. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell'azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l'eventuale riadozione del bilancio.».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2006, N. 8 (NORME IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE PISCINE AD USO NATATORIO)

Art. 15.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 8/2006

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), è sostituito dal seguente:

«1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 20 marzo 2014.».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Norma transitoria

1. Fino alle determinazioni da parte del Piano sanitario e sociale integrato regionale, la struttura organizzativa competente in materia di medicina legale è collocata nello staff della direzione aziendale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2012

ROSSI

(*Omissis*).

13R00127

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 82.

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).(1)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 8/2012

1. Al punto 6 del considerato del preambolo della legge regionale 8 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), le parole «e degli strumenti di pianificazione urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «e del piano territoriale di coordinamento della provincia e per quest'ultimo solo nel caso in cui preveda per un edificio specifico esistente una destinazione sanitaria incompatibile con la programmazione sanitaria».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 8/2012

1. Alla fine della rubrica dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2012 sono aggiunte le parole: «e procedure semplificate».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2012 è inserito il seguente:

«2-bis. I PUV sono promossi, anche su richiesta degli enti interessati, dalla Giunta regionale nei casi in cui sussista un'esigenza di integrazione tra proposte di valorizzazione relative a una pluralità di immobili o comunque nei casi in cui rilevi la sussistenza di un interesse regionale in relazione ad uno o più dei seguenti elementi:

- a) rilevanza dei beni da valorizzare;
- b) complessità del contesto territoriale di riferimento;
- c) significatività degli effetti delle destinazioni proposte in relazione agli strumenti urbanistici vigenti.».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2012 è inserito il seguente:

«2-ter. Fuori dei casi in cui sia promosso un PUV, le varianti agli strumenti urbanistici finalizzate alla valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 2, sono



realizzate con le procedure semplificate di cui all'art. 6 ovvero con le procedure ordinarie di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).».

4. Dopo il comma 2-ter dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2012 è inserito il seguente:

«2-quater. Salvi i casi di procedura ordinaria ai sensi della legge regionale n. 1/2005, le varianti che comportano anche nuovo impegno di suolo ineditato possono essere oggetto di PUV a condizione che i terreni ineditati ricadano in ambiti urbani e le relative previsioni concorrano a qualificare, con funzioni congrue, lo specifico contesto urbano di riferimento.».

5. L'alinea del comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: «È esclusa l'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 6, nei casi in cui le varianti agli strumenti urbanistici comunali comportino:».

6. La lettera e) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2012 è sostituita dalla seguente:

«e) un nuovo impegno di suolo ineditato;».

7. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2012 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 8/2012

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2012 è soppresso.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2012 è inserito il seguente:

«2-bis. La relazione:

a) contiene gli elementi tipologici, dimensionali e di contesto relativi allo stato attuale e a quello proposto, rappresentati anche in forma cartografica, necessari per la relativa valutazione;

b) indica il rispetto degli standard di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in conseguenza delle destinazioni d'uso proposte;

c) dà conto della data prevista per l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare e dell'atto di bilancio ad esso collegato da parte del consiglio dell'ente locale o, per gli enti diversi, da parte dell'organo competente.».

3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2012 la parola: «trenta» è sostituita dalla parola «quarantacinque».

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2012 le parole: «per l'inserimento nel PUV, oppure», sono soppresse.

5. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2012 è così sostituito:

«7. Sulla base dell'istruttoria di cui al comma 6, la giunta regionale, nei quindici giorni successivi, individua in via provvisoria, dandone comunicazione a tutti gli

enti interessati, gli interventi di valorizzazione e i relativi immobili che possono essere oggetto di PUV ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2-bis, e definisce il relativo ambito territoriale di riferimento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 8/2012

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2012 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui i piani territoriali di coordinamento provinciali prevedano per un edificio specifico esistenti destinazioni ad uso sanitario non coerenti con le localizzazioni definite in atti della programmazione sanitaria, si procede, ai sensi del comma 1, all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento.».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2012 è aggiunto il seguente:

«1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, si applicano le procedure dell'art. 5 della legge regionale n. 35/2011; il consiglio provinciale provvede alla ratifica prevista allo stesso art. 5, comma 5, nei tempi ivi previsti.».

3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2012, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 8/2012

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2012 le parole: «nelle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di esclusione».

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2012 le parole: «la proposta di piano è approvata» sono sostituite dalle seguenti: «le varianti previste nel piano di alienazione e valorizzazione sono definitivamente approvate».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2012.

(Omissis).

13R00128



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 83.

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. - Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 75 del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

Art. 1.

Contributo per l'attività dei gruppi consiliari

1. Per il finanziamento delle proprie attività istituzionali, è assegnato a ciascun gruppo consiliare organizzato ai sensi dell'art. 16 dello statuto, un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5.000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo cui si aggiunge una somma complessiva di euro 0,05 per ogni residente nella regione, secondo i dati l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili all'entrata in vigore della presente legge. Quest'ultima somma è ripartita tra i gruppi secondo criteri definiti con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

2. Per il gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello statuto, il contributo è assegnato direttamente a ciascun consigliere che fa parte del gruppo, qualora i consiglieri aderenti al gruppo stesso siano almeno due. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo non è erogato.

Art. 2.

Effetti delle variazioni della composizione dei gruppi consiliari

1. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, o nel caso di fusione di due o più gruppi consiliari, per i gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova costituzione oppure unificati, il contributo di cui all'art. 1, è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, provvedendo conseguentemente alla ripetizione delle somme già versate che risultino eccedenti.

Art. 3.

Utilizzazione del contributo

1. Il contributo è assegnato e può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi istituzionali dei gruppi, riferiti all'attività del consiglio regionale, ivi comprese le attività di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni

caso la possibilità di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti politici.

Art. 4.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato a decorrere dalla data della prima seduta del consiglio regionale ad inizio legislatura e fino alla data antecedente alla prima seduta del consiglio regionale della legislatura successiva.

2. Il contributo è erogato in due rate semestrali anticipate.

3. Nei casi di cui all'art. 2, le conseguenti modificazioni nell'assegnazione del contributo, nonché gli eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto in precedenza, decorrono dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

4. L'eventuale parte del contributo erogato non spesa nell'anno di riferimento può essere riportata all'anno successivo.

5. Il contributo è accreditato in un conto corrente bancario intestato al gruppo o al singolo componente del gruppo misto. Le operazioni di gestione del conto sono effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.

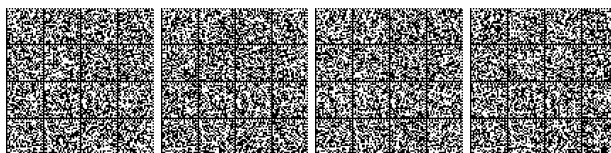
Dotazioni logistiche e strumentali

1. L'ufficio di presidenza stabilisce i criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per l'esercizio della loro attività istituzionale ai sensi dell'art. 3, locali, con relative dotazioni strumentali, e servizi.

2. Le spese di utilizzo delle linee telefoniche fisse assegnate ai gruppi consiliari sono assunte per l'80 per cento a carico del bilancio del consiglio regionale. Fanno altresì carico al bilancio del consiglio stesso i canoni di dette linee telefoniche e le spese di installazione e di manutenzione.

3. I gruppi consiliari, per lo svolgimento della loro attività istituzionale, possono usufruire del servizio di tipografia del consiglio regionale per la stampa e la fotocopiatura di atti, documenti, pubblicazioni e materiale informativo entro il limite annuo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 1.

4. Se le spese annuali eccedono il limite assegnato, la differenza è posta a carico del gruppo consiliare. Per il gruppo misto, il limite di spesa è attribuito a ciascun consigliere aderente, cui è ugualmente attribuito il carico della propria eventuale differenza.



Art. 6.

Rendiconto delle spese e pubblicità dei dati

1. Ciascun gruppo consiliare approva e trasmette al presidente del consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto annuale delle spese sostenute, con la relativa documentazione, redatto secondo il modello allegato alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR (Individuazione della «Regione più virtuosa», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»).

2. Il presidente del gruppo consiliare sottoscrive il rendiconto e ne è responsabile.

3. Ciascun consigliere appartenente al gruppo misto sottoscrive il rendiconto relativo alle proprie spese e ne è responsabile.

4. Il presidente del consiglio regionale inoltra i rendiconti al presidente della giunta regionale il quale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, li trasmette alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

5. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto per l'anno di cessazione è trasmesso al presidente del consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla cessazione stessa.

6. Nell'ultimo anno della legislatura il rendiconto riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data antecedente alla prima seduta del nuovo consiglio regionale è trasmesso al presidente del consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla data delle elezioni.

7. I rendiconti e la deliberazione con la quale la Corte dei conti si pronuncia sulla loro regolarità sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione Toscana in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale.

8. Il presidente del consiglio regionale, mediante i competenti uffici consiliari, cura la pubblicazione sul sito istituzionale del consiglio regionale dei documenti di cui al comma 7, e di tutti i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi, assicurandone la disponibilità per via telematica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

9. Nel caso di mancata trasmissione o di irregolarità del rendiconto e della documentazione a corredo, o di mancata regolarizzazione entro il termine fissato, o di deliberazione di non regolarità del conto da parte della sezione regionale della Corte dei conti, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, e si procede alle forme di pubblicità previste dai commi 7 ed 8 del presente articolo.

Art. 7.

Norme transitorie

1. La rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell'anno 2012 è effettuata ai sensi della normativa vigente in tale anno.

2. Il presidente del consiglio regionale trasmette al presidente della giunta e questi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti i rendiconti redatti dai gruppi consiliari ai sensi del comma 1.

Art. 8.

Spese per il personale

1. A decorrere dalla X legislatura regionale, la spesa per il personale dei gruppi consiliari è rideterminata nel rispetto del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-regioni 235/CSR/2012. Ai sensi della medesima deliberazione, per la corrente legislatura, tale spesa resta determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 213/2012, di conversione del decreto-legge n. 174/2012, senza alcuna possibilità di aumento della spesa stessa per effetto di eventuali modifiche dei contratti in essere che possono determinarsi entro il termine della legislatura.

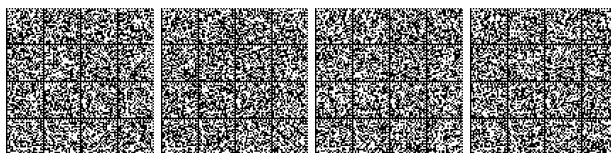
Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 61/2012

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008), il numero «20.000,00» è sostituito dal seguente: «5.000,00».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 61/2012 il numero «50.000,00» è sostituito dal seguente «5.000,00».

3. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 61/2012 il numero «50.000,00» è sostituito dal seguente: «5.000,00».



Art. 10.

Abrogazioni

1. Fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 7, comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni);

b) legge regionale 27 giugno 2005, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 «Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni»).

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2013 in euro 462.500,00, si fa fronte con lo stanziamento dell'unità previsionale di base (UPB) 134 «Attività istituzionale del consiglio regionale - spese correnti» del bilancio di previsione 2013.

2. Agli oneri previsti per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2012.

(Omissis).

13R00129

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 84.

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione) in attuazione del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, e del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 75 del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis)

Art. 1.

Inserimento dell'art. 22-bis nella l.r. 5/2008

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione), è inserito il seguente:

“Articolo 22-bis

Nomine e designazioni ai sensi dell'art. 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012

1. La nomina o designazione di dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione nei casi previsti dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

a) i dipendenti devono appartenere, di norma, alla qualifica dirigenziale o, in caso di indisponibilità di tale personale, alla categoria D;

b) i dipendenti debbono essere in possesso di un'adeguata competenza tecnica in relazione ai compiti da svolgere.

2. La nomina o designazione, per la quale deve essere acquisito il consenso dell'interessato, costituisce svolgimento di attività extraimpiego per i dipendenti; i compensi eventualmente spettanti sono soggetti all'applicazione dell'art. 4, comma 4, terzo periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.

3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'elenco delle società individuate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012.



4. La nomina o designazione è deliberata dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza, formulata sulla base di un'istruttoria tecnica svolta dal comitato di direzione del Consiglio regionale. Nel caso in cui da tale istruttoria non risultino disponibili dipendenti del Consiglio regionale con i necessari requisiti o comunque ove sia ritenuto opportuno, la proposta può essere formulata tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte del Presidente della Giunta regionale, formulate sulla base di un'istruttoria tecnica svolta dal comitato tecnico di direzione della Giunta regionale.

5. Alle nomine o alle designazioni di competenza consiliare che devono essere effettuate d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 8.

6. Per le nomine o designazioni di competenza di altre amministrazioni che richiedono il raggiungimento di un'intesa con la Regione, alla definizione dell'intesa provvede il Presidente della Giunta regionale.

7. Alle nomine o designazioni di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 3, 4, 7, 18, 19, 20 e 22.

8. Le disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività extraimpiego si applicano in quanto compatibili.

9. Nell'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale assicura il rispetto dei principi di parità di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di nomina di un amministratore unico prevista dall'art. 4, comma 4, quarto periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.”.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data della sua entrata in vigore.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2012.

(Omissis)

13R00130

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 85.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 75 del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo le parole: “l'assegno vitalizio” sono inserite le seguenti: “applicabile fino al termine della nona legislatura,”.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 3/2009

1. Il numero 3 del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“3) il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'art. 6 bis;”.

2. Al numero 5 del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 3/2009, dopo le parole: “e seguenti” sono aggiunte le seguenti: “applicabile fino al termine della nona legislatura;”.

3. Al comma 2 dell'art. 2 della l.r. 3/2009 le parole: “contributo per l'uso dei servizi interni di ristoro” sono soppresse.

4. I commi 4, 5-bis e 5-ter, dell'art. 2 della l.r. 3/2009 sono abrogati.

Art. 3.

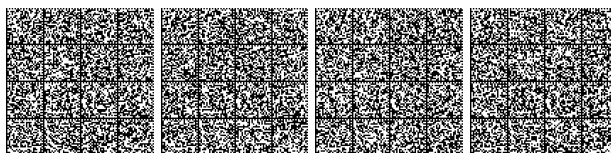
Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 3/2009

1. Nella rubrica del capo II della l.r. 3/2009 le parole: “diaria mensile” sono sostituite dalle seguenti: “rimborso spese per l'esercizio del mandato”.

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 3/2009

1. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 3/2009 è abrogato.



Art. 5.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 3/2009 dopo le parole: "fine mandato e" sono inserite le seguenti: ", fino al termine della nona legislatura regionale,".

2. Al comma 2 dell'art. 4 della l.r. 3/2009 dopo le parole: "La trattenuta" sono inserite le seguenti: "del 17 per cento", ed è soppresso, in fine, l'ultimo periodo.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 3/2009, è aggiunto il seguente: "2 bis. La trattenuta del 5 per cento di cui al comma 1, è applicata sulle competenze nette fino al raggiungimento del limite decennale di cui all'art. 26, comma 1. Successivamente al raggiungimento di detto limite, la trattenuta è ridotta al 2,5 per cento.".

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della l.r. 3/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 3/2009, prima delle parole: "Presidente della Giunta" sono inserite le seguenti: "Presidente del Consiglio e".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 3/2009 le parole: "Presidente e" sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 3/2009 è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 3/2009

1. Al comma 6 dell'art. 6 della l.r. 3/2009 le parole: "agli articoli 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 6 bis".

Art. 8.

Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'art. 6 della l.r. 3/2009 sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis.

Rimborso spese per l'esercizio del mandato

1. Al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato, mensile onnicomprensivo, determinato nella differenza tra quanto dovuto per indennità di carica ed indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00.

2. Ai consiglieri ed ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato, mensile onnicomprensivo, composto da una quota fissa e, per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio.

3. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:

a) componente della Giunta: euro 2.523,00;

b) vicepresidente del Consiglio: euro 2.203,00;

c) consigliere segretario del Consiglio e portavoce dell'opposizione: euro 2.140,00;

d) presidente di commissione e presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;

e) vicepresidente e segretario di commissione, vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;

f) consigliere: euro 1.925,00.

4. La quota variabile di cui al comma 2, parametrata ad una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per euro 0,48 il doppio della distanza tra il comune di residenza, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220, e il comune sede del Consiglio, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l'eccedenza per euro 0,26.

5. Nessun rimborso spese od altra utilità sono dovuti per la partecipazione alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.

Art. 6-ter.

Limiti di spesa

1. In nessun caso il rimborso spese di cui all'articolo 6-bis, sommato all'indennità di carica ed all'indennità di funzione, può determinare una spesa mensile lorda complessiva superiore ai seguenti limiti:

a) per il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta: euro 13.000,00;

b) per i consiglieri con indennità di funzione ed i componenti della Giunta: euro 12.800,00;

c) per i consiglieri senza indennità di funzione: euro 11.100,00.

2. Nel caso in cui l'entità del rimborso spese, calcolata ai sensi dell'art. 6 bis, sommata all'indennità di carica ed all'indennità di funzione, determini il superamento dei limiti di cui al comma 1, è operata d'ufficio una riduzione del rimborso spese pari all'eccedenza rispetto a detti limiti.".

Art. 9.

Modifiche all'art. 7 della l.r. 3/2009

1. La rubrica dell'art. 7 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: "Riduzione del trattamento in caso di assenza".

2. I commi 1 e 2 dell'art. 7 della l.r. 3/2009 sono abrogati.

3. Al comma 3 dell'art. 7 della l.r. 3/2009 le parole: "La diaria è ridotta di un diciottesimo" sono sostituite dalle seguenti: "Il trattamento di cui all'art. 6-bis è ridotto di 50,00 euro oltre al 5 per cento della quota variabile di cui al comma 4 dello stesso art. 6 bis.".

4. La lettera d) del comma 3 dell'art. 7 della l.r. 3/2009 è soppressa.



5. Alla lettera *f*) del comma 3 dell'art. 7 della l.r. 3/2009 dopo le parole: “delle commissioni permanenti, “è inserita la seguente: “istituzionali,”.

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 8 della l.r. 3/2009

1. L'art. 8 della l.r. 3/2009 è abrogato.

Art. 11.

Modifiche all'art. 9 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'art. 9 della l.r. 3/2009 le parole: “agli articoli 7, 8 e 28” sono sostituite dalle seguenti: “all'art. 6 bis”.

Art. 12.

Inserimento degli articoli 10-bis e 10-ter nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'art. 10 della l.r. 3/2009 sono inseriti i seguenti:

Art. 10-bis

1. Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 in materia di assegno vitalizio cessano di avere applicazione dalla fine della nona legislatura regionale, ferma restando l'erogazione degli assegni vitalizi e degli assegni vitalizi indiretti, ai sensi dei medesimi articoli, ai consiglieri e assessori cessati fino a tale termine ed ai loro aventi causa.

2. Con l'entrata in vigore del presente articolo cessa l'applicazione del regime transitorio per l'attribuzione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

3. Con legge regionale saranno disciplinate le modalità di determinazione ed erogazione ai consiglieri e assessori cessati dal mandato a partire dalla decima legislatura regionale di un trattamento economico a carattere contributivo, in conformità ai principi disposti per la Camera dei Deputati.

Art. 10-ter.

Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione

1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *n*), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione)

nistrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. La competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, provvede d'ufficio ad accertare l'assenza delle condanne di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno vitalizio indiretto che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.”.

Art. 13.

Modifiche all'art. 26 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'art. 26 della l.r. 3/2009 dopo le parole: “mandato esercitato” sono inserite le seguenti: “per un massimo di dieci anni”.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Restano fermi gli anni di mandato, anche superiori a dieci, maturati ai fini dell'indennità di fine mandato alla data di entrata in vigore della legge 213/2012.”

3. Il comma 2 dell'art. 26 della l.r. 3/2009 è abrogato.

Art. 14.

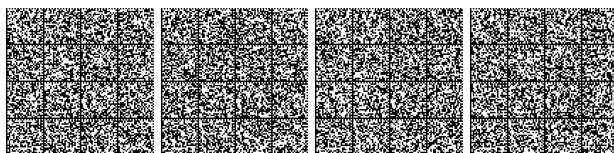
Modifiche all'art. 27 della l.r. 3/2009

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 27 della l.r. 3/2012 è soppresso.

Art. 15.

Modifiche alla rubrica del capo IV della l.r. 3/2009

1. Alla fine della rubrica del capo IV della l.r. 3/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “e autovetture di servizio”.



Art. 16.

Abrogazione degli articoli 28, 29 e 30 della l.r. 3/2009

1. Gli articoli 28, 29 e 30 della l.r. 3/2009 sono abrogati.

Art. 17.

Modifiche all'art. 31 della l.r. 3/2009

1. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della l.r. 3/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le missioni nel territorio regionale sono autorizzate di diritto in funzione dell'espletamento del mandato e non danno luogo ad alcun rimborso delle spese.”.

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 35 della l.r. 3/2009

1. L'art. 35 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 35.

Rimborsi spese di missione

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, che si recano in missione fuori dal territorio regionale spetta:

a) il rimborso delle spese di trasporto su mezzi pubblici o aereo, ove espressamente autorizzato, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio;

b) il rimborso del vagone letto o cuccetta;

c) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro, calcolato con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza;

d) il rimborso della spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino;

e) il rimborso delle spese di taxi nell'ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;

f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.”.

Art. 19.

Inserimento dell'art. 37 bis nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'art. 37 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 37-bis.

Autovetture di servizio

1. Le autovetture di servizio con autista possono essere assegnate in uso esclusivo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.

2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità unitarie di gestione secondo criteri di economicità del proprio parco autovetture, comprese quelle in uso agli assessori, al fine di assicurare la massima razionalizzazione della spesa, 3. Le autovetture di servizio con autista possono essere attribuite in uso non esclusivo:

a) ai consiglieri;

b) alle autorità monocratiche di tutela e di garanzia ed ai presidenti degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale.

4. L'uso delle autovetture di cui al comma 3 è concesso, limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, nei casi di effettiva necessità legati ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati in alternativa i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscono risparmi per l'amministrazione regionale ed uguale efficacia.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso comportare il superamento del limite complessivo di spesa per tutte le autovetture di servizio stabilito dalla normativa nazionale.”.

Art. 20.

Modifiche all'art. 39 della l.r. 3/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della l.r. 3/2009 è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. Alla data di entrata in vigore dell'art. 10-bis è abrogato l'art. 154 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012).”.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

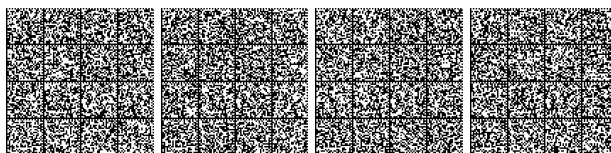
Firenze, 27 dicembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2012.

(Omissis)

13R00131



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 3 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 21, comma 1, e 23-bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche

1. All'art. 21, comma 2, della l.r. 24/1998 e successive modifiche, le parole "Entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 14 febbraio 2014".

2. All'art. 23-bis della l.r. 24/1998, le parole da: "fino alla data di pubblicazione di cui al citato art. 23" a: "in contrasto con le previsioni del PTPR adottato" sono sostituite dalle seguenti: "non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel PTPR adottato".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 dicembre 2012

POLVERINI

13R00181

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 18.

Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 dell'8 gennaio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3-ter, comma 1-bis, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche, determina i criteri e le modalità per la locazione a canone calmierato degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale realizzati nell'ambito degli interventi disciplinati dal citato art. 3-ter, comma 1, lettera c).

2. Il comune vigila sulla corretta applicazione della legge, del presente regolamento e sul rispetto degli impegni assunti con l'atto d'obbligo di cui all'art. 10, adottando, in tutte le ipotesi di violazione, i conseguenti provvedimenti di autotutela.

Art. 2.

Durata del vincolo di locazione a canone calmierato

1. Gli alloggi riservati alla locazione a canone calmierato sono vincolati a tale destinazione per un periodo non inferiore a 15 anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 3-ter, comma 1-bis, lettera b, della legge regionale n. 21/2009 e successive modifiche.

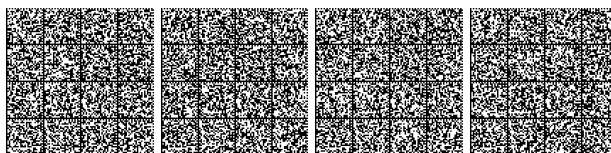
Art. 3.

Destinatari degli alloggi riservati

1. Possono accedere agli alloggi riservati i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza o svolgimento di attività lavorativa nel territorio della Regione Lazio;



c) non essere titolari di un diritto di proprietà piena, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in un comune della provincia nel cui territorio è localizzato l'intervento;

d) reddito annuo complessivo non superiore a quello della terza fascia previsto per l'accesso all'edilizia agevolata.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quello di cui alle lettere c) e d), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della stipula del contratto di locazione o dell'assegnazione e di ogni eventuale rinnovo. Ai fini del presente articolo per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge.

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere alla data della locazione o dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

4. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), nel caso di contratti di locazione transitoria stipulati con i soggetti indicati all'art. 7, comma 4.

5. Il conduttore dell'alloggio locato o assegnato attesta il possesso dei requisiti previsti al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). La dichiarazione è allegata al contratto di locazione o all'atto di assegnazione.

Art. 4.

Riserva di alloggi a favore di particolari categorie sociali

1. Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del numero degli alloggi complessivamente riservati per ciascun intervento di cui all'art. 3-ter della legge regionale n. 21/2009 e successive modifiche, è destinata alla locazione a favore di soggetti che, fermo il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, appartengono ad una delle seguenti categorie sociali:

a) nuclei familiari composti da almeno cinque persone conviventi;

b) nuclei familiari con presenza di anziani di oltre 65 anni di età;

c) giovani coppie conviventi di età non superiore a 35 anni ciascuno;

d) soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio di un'abitazione per cause diverse dalla morosità;

e) nuclei familiari comprendenti soggetti affetti da disabilità permanente con una percentuale di invalidità non inferiore al 65%;

f) soggetti che devono lasciare l'abitazione coniugale a seguito di sentenza di separazione giudiziale, di divorzio, di cessazione degli effetti del matrimonio;

g) appartenenti al comparto di sicurezza, intendendosi come tali gli appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato;

h) appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale;

i) appartenenti alle Forze Armate;

l) studenti universitari fuori sede, stagisti, borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione o master.

Art. 5.

Procedura e termini per l'individuazione dei conduttori

1. Gli alloggi riservati possono essere locati o assegnati direttamente dal proprietario, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 3 e, per la quota percentuale loro destinata, appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 4.

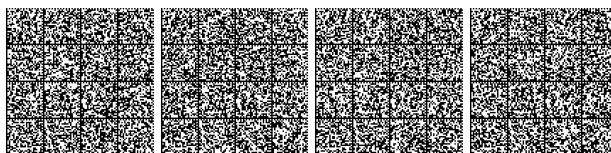
2. Decorso sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il proprietario pubblica su almeno due quotidiani a maggiore diffusione nella provincia un avviso di offerta degli alloggi riservati che non siano stati a tale data assegnati o locati ai sensi del comma 1, fornendo tutte le indicazioni in ordine ai requisiti che si devono possedere per accedere alla locazione o all'assegnazione dell'alloggio, nonché in ordine al canone, all'ubicazione, alla tipologia e ad altri aspetti utili alla descrizione delle caratteristiche dell'alloggio medesimo. Nell'avviso devono altresì essere indicati gli indirizzi ed i recapiti, anche telematici, cui rivolgersi per ottenere informazioni ulteriori e per richiedere l'assegnazione o la locazione. Copia dell'avviso pubblicato è trasmessa al comune nel cui territorio insistono gli alloggi che provvede ad inserirlo sul proprio sito Internet, dando allo stesso adeguata evidenza.

3. Decorso sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, e ad ogni successivo semestre, ove non siano stati locati o assegnati tutti gli alloggi riservati, è nuovamente effettuata la procedura di cui al comma 2.

4. Il proprietario trasmette al comune il nominativo dei conduttori degli alloggi oggetto di riserva, allegando copia dei contratti di locazione e degli atti di assegnazione, debitamente registrati, nonché delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio agli stessi allegate ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5.

5. La procedura di cui al presente articolo, ad eccezione della pubblicazione sui quotidiani, si applica anche a tutte le locazioni o assegnazioni successive alla prima.

6. Il comune verifica periodicamente l'adempimento, da parte dei proprietari, dell'obbligo di dare in locazione a canone calmierato la quota di alloggi destinata a edilizia residenziale sociale prevista dall'art. 3-ter, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 21/2009 e successive modifiche provvedendo, in ipotesi di sua violazione, all'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti di autotutela.



Art. 6.

Criteri per la determinazione del canone calmierato

1. Il conduttore dell'immobile corrisponde al proprietario un canone mensile convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 5/mq per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale e di euro 4/mq per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio. Il suddetto canone è aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2. Ai fini del computo della superficie oggetto di locazione si osservano i seguenti criteri:

a) si sommano i seguenti elementi:

1) l'intera superficie dell'unità immobiliare;

2) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;

3) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;

4) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

5) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

6) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare;

b) è detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70;

c) le superfici di cui alla lettera a), numeri 1), 2) e

4) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;

d) l'elemento di cui alla lettera a), numero 5) entra nel computo della superficie fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a), numero 1);

e) alla superficie di cui alla lettera a), numero 1) si applicano i seguenti coefficienti:

1) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;

2) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;

3) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

3. Il conduttore è, inoltre, tenuto a rimborsare al proprietario l'importo gravante sull'alloggio a titolo di imposta municipale sugli immobili ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o per l'equivalente onere fiscale, comunque denominato, a tale titolo dovuto.

4. Per gli alloggi locati da Regione, Enti locali, altri enti o soggetti pubblici, nonché A.T.E.R. il canone può essere ridotto di una quota fino al 30% in relazione alla situazione reddituale e familiare dell'inquilino.

5. Per gli ulteriori aspetti ed elementi attinenti al canone si fa riferimento all'accordo definito in sede locale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Art. 7.

Contratto di locazione

1. I contratti di locazione degli alloggi riservati alla locazione a canone calmierato sono stipulati in conformità a quanto previsto dalla legge n. 431/1998 ed hanno la durata ivi prevista.

2. I contratti possono non essere rinnovati soltanto per una delle cause contemplate dall'art. 3, comma 1, lettere c) ed f), della legge n. 431/1998.

3. Il conduttore non può sublocare, cedere il contratto o concedere a qualsiasi titolo in godimento a terzi l'alloggio, in tutto o in parte.

4. Possono essere, altresì, stipulati contratti di locazione di natura transitoria ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n. 431/1998 a favore di studenti universitari fuori sede, stagisti, borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione o master. Per tali contratti resta comunque fermo il limite massimo di canone da determinare sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento. Ai fini dell'idonea garanzia circa il pagamento del canone, il locatore può richiedere che intervenga nel contratto di locazione altro soggetto, anche non legato da vincoli di parentela con il conduttore.

5. I comuni sede di università o di corsi universitari distaccati promuovono specifici accordi con i soggetti titolari degli interventi previsti dall'art. 3-ter della legge regionale n. 21/2009, al fine di coordinare, indirizzare e favorire la locazione a favore dei soggetti indicati nel comma 4.

6. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche per i contratti di locazione successivi al primo.

Art. 8.

Alienazione degli alloggi riservati

1. Alla scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente regolamento l'alloggio con le relative pertinenze può essere alienato esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 3. È riconosciuto al locatario od assegnatario il diritto di prelazione sulla vendita, da esercitarsi nei modi e termini di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

2. Il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore alle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà scontate del 40%.

3. Per le vendite successive si applica l'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).



4. Fatte salve le alienazioni di cui al comma 1, il proprietario può, anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente regolamento, alienare in blocco ovvero conferire in gestione gli alloggi riservati ad un fondo immobiliare o ad altro soggetto. Resta fermo, in tal caso, in capo all'acquirente o al gestore l'obbligo di praticare i prezzi di locazione e vendita fissati dal presente regolamento. Gravano, altresì, sull'acquirente o sul gestore gli ulteriori vincoli e condizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto d'obbligo di cui all'art. 10. Quest'ultimo deve essere allegato al contratto di vendita o all'atto per il cui tramite si conferisce la gestione degli immobili e ne costituisce parte integrante.

Art. 9.

Adempimenti tecnici e documentazione a corredo della richiesta del titolo abilitativo

1. Alla D.I.A. e alla domanda di permesso di costruire presentate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2009 e successive modifiche, è allegata, fra l'altro, una scheda tecnica contenente dati metrici dell'intervento da realizzare per quanto riguarda:

- a) la superficie lorda abitabile degli alloggi progettati;
- b) le superfici di pertinenza degli alloggi;
- c) le superfici destinate ad autorimessa o posti macchina coperti, comprensive degli spazi di manovra.

2. La percentuale di superficie da riservare è rapportata, di norma, a ciascuna delle superfici indicate al comma 1, essendo consentiti scostamenti solo per le percentuali da applicare alle superfici indicate dal comma 1, lettere b) e c). Nella scheda devono essere specificati gli alloggi riservati, da individuare con riferimenti certi. Qualora alla superficie da riservare, calcolata su quella indicata dal comma 1, lettera a), non possa tecnicamente corrispondere la riserva dei conseguenti alloggi, quest'ultima viene arrotondata all'unità superiore.

3. Sono considerate di pertinenza dell'alloggio, ove previsti nel progetto, le superfici di balconi, logge, giardini privati, cantine, soffitte, parcheggi pertinenziali di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e box auto.

4. Il comune può adottare ulteriori criteri attuativi e tecnico/amministrativi per la compilazione della scheda, predisponendo, se del caso, apposito modello.

5. L'ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi riservati deve avvenire prima o contestualmente all'ultimazione di tutti gli altri lavori previsti nell'intervento.

Art. 10.

Atto d'obbligo

1. I vincoli e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, devono essere oggetto di apposito atto d'obbligo, redatto in conformità allo schema allegato al presente regolamento da trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari, a cura e spese del titolare dell'intervento.

2. L'atto d'obbligo, munito di relativa nota di avvenuta trascrizione, deve essere trasmesso al comune contestualmente alla comunicazione di fine lavori. Il comune verifica la rispondenza dell'atto d'obbligo alle disposizioni dell'art. 3-ter della legge e del presente regolamento nonché la sua conformità allo schema di cui all'allegato A.

3. La mancata presentazione dell'atto d'obbligo costituisce presupposto per l'adozione da parte della competente amministrazione comunale dei conseguenti provvedimenti in autotutela.

Art. 11.

Anagrafe degli utenti dell'edilizia residenziale sociale

1. Presso la direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale è costituita l'anagrafe del patrimonio abitativo e dell'utenza di edilizia residenziale sociale. A tal fine, a decorrere dal mese di febbraio 2013, i comuni inviano annualmente, anche per via telematica, alla Regione i dati sulla locazione degli alloggi riservati, unitamente a quelli previsti dall'art. 3-ter, comma 9, della legge regionale n. 21/2009 e successive modifiche.

2. I dati acquisiti ai sensi del comma 1 sono riportati nella relazione annuale dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio, prevista dall'art. 9-bis della legge regionale n. 12/1999.

3. La direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale predispone una scheda tipo, che è inviata ai comuni, in ordine alle modalità di rilevazione e di trasmissione dei dati alla Regione.

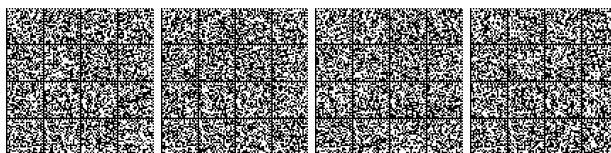
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 28 dicembre 2012

POLVERINI

(Omissis)

13R00189



REGIONE SICILIA

LEGGE 9 gennaio 2013, n. 2.

Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 dell'11 gennaio 2013)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e trattare in quanto risorsa limitata di alto valore sociale, ambientale, culturale, economico; considera, altresì, l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e indirizza prioritariamente i propri obiettivi alla salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future.

2. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procede alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come regolato dal decreto del Presidente della Regione n. 7 agosto 2001, in attuazione di quanto stabilito dal comma 186-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il territorio regionale è riorganizzato in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, ai sensi dell'art. 147 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Al fine di perseguire le preminenti finalità di interesse pubblico, viene avviato il processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali esistenti, secondo principi di solidarietà ed equità. Le attuali Autorità d'ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore

della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte Autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni delle Autorità d'ambito sono trasferite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Con la medesima legge regionale sono disciplinate le modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e le modalità di tutela dei rapporti di lavoro eventualmente in essere facenti capo alle Autorità d'ambito.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 5, i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, continuano la gestione diretta.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 gennaio 2013

CROCETTA

*Assessore regionale per l'energia
e per i servizi di pubblica utilità: MARINO*

(Omissis).

13R00136



LEGGE 9 gennaio 2013, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2013)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2010 in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Proroga di termini.

1. All'art. 4, comma 2, lettera *a*), della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, dopo le parole «dalle S.R.R.» sono aggiunte le parole «o dai soggetti indicati al comma 2-ter dell'art. 5».

2. All'art. 5 della legge regionale n. 9/2010, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera *b*), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. L'Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. L'eventuale richiesta di documenti di integrazione deve intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di intervento approvati sono recepiti all'interno del Piano

regionale di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.»

3. All'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 9/2010, dopo le parole «La S.R.R.» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 5.»

4. All'art. 15 della legge regionale n. 9/2010, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nei casi previsti dal comma 2-ter dell'articolo 5 resta fermo che la stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto.

1-ter. In sede di affidamento del servizio mediante procedura di evidenza pubblica, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»

5. All'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 9/2010, le parole «la S.R.R. definisce» sono sostituite dalle parole «la S.R.R., o i soggetti di cui al comma 2-ter dell'art. 5, definiscono».

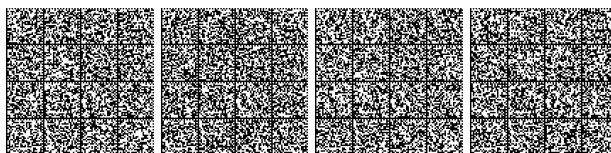
6. All'art. 18 della legge regionale n. 9/2010, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Relativamente agli impianti di cui al comma 1 sono assegnate, altresì, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità le competenze di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

5-quater. La risoluzione dei conflitti tra i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati può avvenire, fermo restando il ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali, in via amministrativa mediante l'attivazione di un procedimento ad istanza dell'ente che ne abbia interesse. L'istanza è diretta al dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti che, sentite le parti ed assicurato il contraddittorio, nel termine di novanta giorni emette un proprio decreto risolutivo del conflitto. Avverso la decisione del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali.»

7. All'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 9/2010, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

8. All'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 9/2010, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».



9. All'art. 19, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 9/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «il 30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2013»;

b) le parole «il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2013».

10. All'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 gennaio 2013

CROCETTA

*Assessore regionale per l'energia
e per i servizi di pubblica utilità:* MARINO

(*Omissis*).

13R00137

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-016) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 4 2 0 *

€ 2,00

